

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

**Sentenza del 15 luglio 2011, n. 15618**

**Istruzione pubblica e privata - personale docente**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 12028-2007 proposto da:

IA. VI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO ALBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARNUCCIO FRANCESCO, giusta delega in atti; - ricorrente -

contro

M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro in carica, nonche' per LICEO CLASSICO STATO (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti -

avverso la sentenza n. 351/2006 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/06/2006 r.g.n. 1144/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il giorno 14.12.2000, Ia. Vi. agiva, innanzi al tribunale di Locri, quale giudice del lavoro, nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e del Liceo Classico (OMESSO) esponendo di essere insegnante presso quest'ultimo Liceo; che il Collegio Docenti, nella seduta del 10.9.1999, aveva individuato tre "funzioni obiettivo": area (Gestione del POF, coordinamento offerta formativa, rapporto scuole-famiglia, programmi curricolari), 2 area (sostegno lavoro docenti, aggiornamento, produzione materiali didattici, documentazione educativa), 3 area (coordinamento attivita' extra-curricolari, orientamento, nuovi saperi); che il medesimo Collegio, nella seduta del (OMESSO), aveva nominato una commissione per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa alla nomina dei docenti "con funzione obiettivo"; che detta commissione, con verbale del (OMESSO), aveva ritenuto di individuare al riguardo tre docenti e precisamente, i prof. Sf. e De. An. , oltre che essa ricorrente; che il Collegio Docenti, nella seduta del (OMESSO), ritenendo di poter assegnare solo due delle suddette "funzioni obiettivo" in aggiunta alla "funzione di collaboratore vicario", aveva nominato al riguardo, sulla base dell'attivita' dell'indicata commissione, che ratificava, i prof. Sf. e De. An. ; che il Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria aveva, poi, con nota del 7.12.1999, comunicato al Liceo l'assegnazione di un'altra funzione obiettivo (per un totale di quattro, quindi, compresa quella di collaboratore vicario); che, pertanto, in base alle indicazioni della suddetta commissione, ratificata dal Collegio dei Docenti il (OMESSO), fin dal dicembre (OMESSO) la quarta funzione obiettivo avrebbe dovuto essere subito assegnata ad essa ricorrente; che, pero', il Collegio Docenti, "disattendendo illegittimamente ed immotivatamente le proprie precedenti determinazioni", senza che sussistesse un "interesse pubblico" a riguardo, aveva deliberato, nella seduta del 24.1.2000, di promuovere una nuova scelta in ordine all'attribuzione della quarta funzione obiettivo (quella assegnata il 7.12.1999). decidendo, addirittura, poi, nell'ulteriore seduta del 5.2.2000, di differire all'inizio del successivo anno scolastico 2000/2001 la scelta del docente da nominare; che, nonostante cio', il Preside del Liceo aveva delegato, tra febbraio e marzo del 2000, altro docente, esattamente la professoressa Pa.Ga. , per "l'espletamento della quarta funzione obiettivo (attivita' di orientamento, appunto)" per la quale era stata precedentemente individuata essa Ia. ; che tale delega alla professoressa Pa. era illegittima, spettando (a termini degli articoli 28 del CCNL Comparto Scuola del 26.5.1999 e 37 del CCNL Integrativo del 31.8.1999) al Collegio dei Docenti e non al Preside la potesta' di assegnare le funzioni obiettivo; che, comunque, erano illegittime anche le determinazioni del Collegio dei Docenti relative alla seduta del (OMESSO). allorche' la scelta, dovendosi fare con riferimento solo a due delle tre funzioni obiettivo originariamente individuate, era caduta sui prof. Sf. e De. An. , perche' assunte senza alcuna motivazione, "facendo ricorso a semplice votazione"; che l'esposto operato del Preside e del Collegio dei Docenti le aveva cagionato danni consistiti, innanzitutto, nel non aver percepito il compenso previsto per l'assegnazione della funzione obiettivo (pari a circa 3.000.000 di vecchie Lire, per l'intero anno); poi, nel non averle reso possibili i benefici conseguenti al fatto che l'assegnazione della funzione obiettivo costituisce titolo di merito e preferenziale anche ai fini dell'accesso alla - dirigenza scolastica ed, inoltre, nelle ripercussioni di tutta la vicenda sulla sua "salute psichica", per lo stato di depressione in cui era caduta.

Tutto cio' premesso, chiedeva, dunque, previo riconoscimento del suo diritto "all'assegnazione di una funzione obiettivo tra le quattro attribuite al Liceo Classico (OMESSO)", la condanna dei "convenuti al risarcimento dei danni tutti subiti" (ivi compreso quello biologico), quantificati in lire 100.000.000 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali oltre che al pagamento delle spese del giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto Liceo Classico (OMESSO), in persona de suo Dirigente Scolastico, e, deducendone l'infondatezza, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.

Non si costituiva, invece, restando contumace, il Ministero della Pubblica Istruzione.

Spiegava, poi, intervento volontario il Preside della Scuola, prof. P.C. che, contestando la fondatezza della pretesa attorea, ne chiedeva il rigetto.

2. L'adito tribunale, poi, con sentenza del 21.3.2002, dichiarato inammissibile, perche' tardivo, l'intervento volontario del P. , rigettava la domanda della Ia. rilevando la legittimita' dell' operato del Liceo e dei suoi Organi, e compensava tra le parti le spese di lite.

3. Avverso tale decisione proponeva appello Ia. Vi. , con ricorso depositato il 13.9.2002, e ne chiedeva la riforma, con l'accoglimento della domanda gia' avanzata in prime cure e la vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano, con un'unica memoria, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, il Ministero dell'Istruzione. Universita' e Ricerca (gia' Ministero della Pubblica Istruzione) ed il Liceo Classico (OMESSO), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e, contestandone punto per punto la fondatezza, chiedevano il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio.

Restava contumace, invece, l'interventore volontario in prime cure. P. C. .

La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 21 aprile - 20 giugno 2006 rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'impugnata sentenza, dichiarando interamente compensate tra le parti costituite le spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la prof. Ia. con quattro motivi.

Resiste con controricorso. Il Ministero dell'Istruzione, parte intimata.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso e' articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'arti. 28 del contratto collettivo per il comparto della scuola del 26 maggio 1990 nonche' violazione falsa applicazione dell'articolo 37 del contratto collettivo integrativo del 31 agosto 1999 e comunque violazione dell'articolo 1362 e segg. **c.c. in relazione alla predetto articolo 37** della contratto collettivo integrativo. Deduce che l'attivita' di selezione dei responsabili delle funzioni obiettive risulta dalla normativa contrattuale ponendo, puntualmente e compiutamente, regole procedurali. In particolare il richiamato articolo 37 del contratto collettivo integrativo prevede espressamente che il collegio dei docenti operi la sua scelta con adeguata motivazione. Tale obbligo di motivazione secondo la ricorrente e' stato violato perche' il collegio dei docenti ha deliberato con una votazione segreta, modalita' questa che la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ritiene inconciliabile col principio di motivata valutazione comparativa degli aspiranti alla assegnazione della funzione obiettivo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell'articolo 1218 nonche' dei principi generali di buona fede e correttezza di cui all'articolo 1175 **c.c. e all'articolo 97** Cost.. Denuncia altresì violazione falsa applicazione dei già richiamati articolo 28 del contratto collettivo di comparto e articolo 37 del contratto collettivo integrativo. Deduce in particolare che la mancata assegnazione alla ricorrente della ulteriore funzione obiettivo destinata al liceo con nota del provveditore agli studi del 9 dicembre 1999 si poneva in contrasto con le regole di buona fede e

correttezza contrattuale stante l'affidamento ingenerato dalla procedura paraconcorsuale espletata all'inizio dell'anno che aveva sancito il favorevole scrutinio della docente ricorrente. Censura in particolare l'attività provvedimentale dell'amministrazione della scuola diretta all'avvio di una nuova procedura per l'individuazione di una nuova area di funzione obiettivo e per la determinazione dei criteri di designazione del responsabile della stessa. Invece in relazione alla funzione obiettivo aggiuntiva assegnata con la nota provvedimentale del 7 dicembre 1999 il collegio dei docenti di rimandava l'assegnazione medesima all'anno successivo ritenendo inutile alla sua attribuzione nell'anno in corso essendo già passato il primo quadrimestre.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1218 c.c. nonché violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 25 bis e del Decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999, articolo 13 nonché ancora violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 28 del contratto collettivo per il comparto della scuola e articoli 36 del collettivo integrativo. In particolare censura la sentenza impugnata con riferimento al punto relativo all'assegnazione da parte del preside della delega all'attività di orientamento in favore della professoressa Pa. , attività che secondo la ricorrente faceva parte della funzione obiettivo assegnata in aggiunta a quelle precedenti. Ossia l'attività di orientamento, assegnata per delega del preside alla prof. Pa. , apparteneva alla area della terza funzione obiettivo attribuita alla scuola.

Il preside pertanto, così facendo, avrebbe violato le norme contrattuali che indicavano il collegio dei docenti come organo deputato a scegliere e individuare le funzioni obiettivo e ad assegnarle.

Con il quarto motivo alla ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e degli articoli **1218, 1223 e 1226 c.c.**. Deduce che la corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria formulata da esser ricorrente.

2. Il ricorso - quanto ai suoi primi due motivi che possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi - è fondato.

L'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti della scuola rientra nel potere gestorio dell'amministrazione di individuazione delle mansioni lavorative del dipendente. In mancanza di un diritto soggetto tipo del dipendente a vedersi assegnate determinate mansioni piuttosto che altre, l'unica posizione soggettiva tutelata consiste nel pretesa del dipendente alla conformazione dell'Amministrazione pubblica all'obbligo di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto. Nella fattispecie la contrattazione collettiva di comparto e integrativa disciplina il procedimento di formazione della scelta di assegnazione di queste particolari mansioni, ossia dell'esercizio delle funzioni obiettivo, ed attribuisce la scelta al collegio dei docenti, in particolare dettando precise regole procedurali per la scelta dei docenti cui assegnare queste mansioni.

Nella specie è pacifico che la scelta del collegio dei docenti sia stata operata sulla base di una votazione segreta e quindi la motivazione della scelta riferibile all'amministrazione scolastica è consistita esclusivamente nel risultato di questa votazione. È mancata quindi del tutto la motivazione in ordine alle ragioni per cui dei tre docenti, aspiranti all'affidamento delle funzioni obiettivo, due fossero da preferire alla ricorrente.

Il criterio della votazione segreta è di per sé incompatibile con un obbligo contrattuale di adeguata motivazione della scelta datoriale.

La sentenza impugnata non ha in realtà disconosciuto ciò, ma ha ritenuto mancante la prova da parte della ricorrente della poeriorità del suo diritto alla assegnazione della funzione obiettivo.

Invece la regola procedimentale dell'obbligo di motivazione costituiva un specificazione dell'obbligo di correttezza e buona fede e dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di impiego, la cui violazione poteva essere censurata dalla dipendente ex se e quindi senza la necessita' di dimostrare di avere lei piu' diritto all'assegnazione delle mansioni degli altri due docenti che a lei furono preferiti dal collegio dei docenti.

In proposito puo' anche richiamarsi la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. 2, 24 gennaio 2001, n. 29) che ha aveva affermato in proposito che il procedimento di designazione dei docenti responsabili delle funzioni obiettivo non puo' concretarsi in una elezione segreta poiche' questa non e' idonea a far conoscere il processo logico valutativo con il quale si e' pervenuti alla scelta del soggetto eletto.

3. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi.

L'impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina perche' faccia applicazione del seguente principio di diritto: "Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato l'Amministrazione datrice di lavoro e' tenuta al rispetto dell'obbligo di correttezza e buona fede, che puo' specificarsi anche in regole procedimentali poste dalla contrattazione collettiva sia di comparto che integrativa, quali nella specie l'obbligo di motivazione della scelta del collegio dei docenti quanto all'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti della scuola pubblica, obbligo non soddisfatto dal mero esito di una votazione segreta; la violazione di tale obbligo puo' essere denunciato dal dipendente senza che su di esso gravi anche l'onere di provare che le determinazioni dell'amministrazione, ove fossero state rispettose di tali regole procedimentali, sarebbero state a lui favorevoli".

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Messina.